

ORDINANZA N. 231/2024/MI

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE

PREMESSO

che la Società Collini S.p.A., al fine di poter eseguire in sicurezza i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino ed il risanamento delle strutture interne delle gallerie Sornico e Ciserino, ha fatto richiesta di occupazione temporanea di una parte della piazzola di sosta tra il km 65+900 e 66+100 in carreggiata Nord, come area di cantiere per lo stoccaggio dei mezzi d'opera e dei materiali e pertanto occorre disporre le seguenti limitazioni al traffico della S.S. n° 36 lungo la carreggiata Nord (direzione Sondrio);

VISTO

il Codice della Strada emanato con D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i., ed in particolare l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 4, che conferisce all'Ente proprietario della strada facoltà di stabilire con Ordinanza, obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione ed alle caratteristiche delle varie strade;

il Regolamento di Esecuzione del suddetto D.Lgs. approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.;

il D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002 - "Disciplinare Tecnico degli schemi segnaletici per il segnalamento temporaneo";

il Decreto Interministeriale del 13-2-2019 - "Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

- La procura del 16/09/2020, repertorio n. 84724

CONSIDERATO

- la necessità di procedere all'emissione di formale ordinanza per disporre le limitazioni descritte in premessa;

SENTITO

- Il parere favorevole Responsabile Area Gestione Rete

- Il parere favorevole Capo Centro

ORDINA

* restringimento carreggiata destra su SS 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA dal km 65+900 al km 66+100, Direzione Nord, su piazzola di sosta a partire dalle ore 08:00 del 3/04/2024 fino alle ore 18:00 del 30/06/2024; interesserà tutti gli utenti.

Nel periodo di occupazione temporanea della piazzola di sosta dovrà essere sempre garantito l'accesso e l'uscita della stessa e dovrà essere riservata, per il libero transito di tutti i veicoli e dei mezzi di soccorso, una fascia transitabile e libera da ogni ingombro non minore di m 10,00, inoltre dovrà essere lasciato libero l'accesso alla colonnina SOS esistente in piazzola per le emergenze degli utenti della strada.

L'area della piazzola di sosta che verrà occupata dall'Impresa Collini S.p.A. dovrà essere delimitata con apposita recinzione di cantiere e con relativo cancelletto di ingresso, opportunamente illuminata e segnalata; Tutta la segnaletica dovrà essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 22/07/2002 e dovrà essere apposta e mantenuta costantemente in efficienza dall'Impresa Collini S.p.A. con sede in Piazza Velasca, 4 - 20122 Milano.

La Società Collini S.p.A. resta unica responsabile, sia in sede civile che penale per danni arrecati a terzi e cose in dipendenza di difetto, inefficienza o mancato mantenimento della segnaletica, sollevando Anas S.p.A. ed il personale da essa dipendente da qualsiasi molestia o pretesa anche giudiziaria.

La stessa Società ha comunicato che per tutto il periodo di validità della presente ordinanza, per ogni evenienza relativa al cantiere di che trattasi potrà essere contattato il responsabile di cantiere Geom. Di Palma al seguente n. 335.8334844 .

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico con l'installazione della prescritta segnaletica, secondo le modalità e responsabilità sopra descritte.

Sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'art. 12 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992).

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE

(NICOLA PRISCO)



Firmato da
Nicola Prisco
Data: 19/03/2024
19:36:19 CET

MAPPA COROGRAFICA
SS 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA
Dal km. 65900 al km. 66100

